

QUESITO n. 19 del 06/07/2016

E' pervenuto a questo Ente Aggiudicatore il quesito testualmente riportato:

<<Si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di voler fornire le seguenti informazioni complementari.

QUESITO 1: Con riferimento al possesso dei requisiti di ordine generale, si chiede a codesto spettabile Ente Aggiudicatore di voler confermare che, nelle ipotesi in cui il procuratore che dovrà presenziare la gara sia di nazionalità e residenza italiana, le dichiarazioni richieste dai documenti di gara e da inserire nel plico possano essere rese direttamente in lingua italiana e nelle forme della dichiarazione ex D.P.R. 445/2000.

QUESITO 2: Con riferimento al possesso dei requisiti di ordine speciale, e precisamente alle categorie LOC 001, LAR 003, LAR 001, LAR 002, LTE 002 e LTE 004, non essendovi, nel paese di appartenenza, un sistema equipollente al sistema di qualificazione RFI e non essendovi un Ente che rilasci un documento che attesti il possesso dell'Attestato di Qualificazione RFI o Attestato Equipollente, si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di voler confermare che la dimostrazione del possesso di detto requisito possa avvenire tramite dichiarazione giurata e tramite la presentazione di certificati rilasciati dai rispettivi Enti Committenti da cui emerge che la scrivente ha regolarmente eseguito prestazioni per natura ed importo congruenti con quelli richiesti dal disciplinare di gara>>.

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

<< In relazione al quesito 1) formulato nella Vs. nota richiamata in oggetto si conferma che in caso di procuratore di nazionalità e residenza italiana, le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 possono essere rese in lingua italiana.

In riferimento al quesito 2), si rammenta che il bando richiede che ai fini della partecipazione alla gara di che trattasi i concorrenti debbono essere in possesso della qualificazione rilasciata ai sensi dei Sistemi di Qualificazione istituiti da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Tali sistemi di qualificazione, per mera completezza, consentono di qualificarsi ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. anche agli operatori stabiliti in altri Paesi comunitari (cfr.

Disciplinare dei sistemi di qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.”, Rev. 3 – edizione 4/12/2015).

Ciò premesso, è doveroso ribadire, come già evidenziato nella risposta al quesito n. 3 pubblicato in data 01/06/2016, che l’art. 47, comma 2, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. dispone che gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

Pertanto l’operatore economico appartenente ad un Paese comunitario che voglia qualificarsi nella presente gara, in alternativa alla prova del possesso della qualificazione rilasciata da RFI S.p.A., dovrà produrre la documentazione, conforme alla normativa del Paese d’appartenenza che sia comunque idonea a provare il possesso in capo all’operatore di tutti i requisiti richiesti dal Sistema di qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., così come richiesto agli operatori italiani.

Pertanto non è sufficiente che la dimostrazione del possesso della qualificazione nelle categorie LOC 001, LAR 003, LAR 001, LAR 002, LTE 002 e LTE 004 sia data “tramite dichiarazione giurata e tramite la presentazione di certificati rilasciati dai rispettivi Enti Committenti da cui emerge che la scrivente ha regolarmente eseguito prestazioni per natura ed importo congruenti con quelli richiesti dal disciplinare di gara” come testualmente richiesto nella Vostra nota.

L’operatore comunitario, è opportuno sottolineare, dovrà provare comunque di possedere tutti i requisiti richiesti dai Sistemi di qualificazione RFI S.p.A. per il rilascio della relativa qualificazione in relazione alle categorie di lavori e relative classifiche richiesti dal disciplinare, nel rispetto della *par condicio*.

Quanto innanzi esposto vale sostanzialmente anche in relazione al requisito del possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria OG 3: in questo caso l’operatore comunitario dovrà ugualmente provare di possedere i requisiti che costituiscono il presupposto per il rilascio dell’attestato SOA per la categoria OG 3 e classifica corrispondente.

A tanto si aggiunga che, ai sensi dell’art. 62 D.P.R. 207/2010, la documentazione prodotta dall’operatore comunitario conforme alla normativa del Paese di appartenenza, attestante il possesso dei sopra menzionati requisiti speciali, dovrà essere corredata dalla traduzione in lingua italiana resa da traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre>>>.